



**COMUNE DI COLONNELLA**  
PROVINCIA DI TERAMO

---

*Cod. Fisc.: 82001560679*

*P. IVA: 00629540675*

**REGOLAMENTO**

**DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO**

**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

<b>CAPO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>CAPO II</b>	<b>RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI</b>
<b>CAPO III</b>	<b>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI</b>
<b><i>CAPO IV</i></b>	<b><i>RACCOLTA DIFFERENZIATA</i></b>
<b><i>CAPO V</i></b>	<b><i>ATTIVITA' DI VOLONTARIATO</i></b>
<b>CAPO VI</b>	<b>DEL PERSONALE</b>
<b>CAPO VII</b>	<b>SANZIONI</b>
<b>CAPO VIII</b>	<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale (centro e frazioni), *costituente la zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti interni ed equiparati.*

### ARTICOLO 2

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani cura, in via principale:

1) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dai fabbricati, dagli altri insediamenti civili in generale, dai magazzini, dai negozi ed esercizi pubblici in genere, dagli uffici e dalle aree scoperte destinate a varie attività come campeggi, sale da ballo all'aperto e simili, nonché di quelli ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri simili di cui si sia verificato l'abbandono da parte dei proprietari;

2) lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

In via secondaria, il servizio comunale provvede, altresì:

3) alla raccolta e allo smaltimento, in quanto possibile, dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed istituzioni similari, nonché di quelli speciali, su richiesta degli interessati;

4) alla pulizia ed alla disinfezione delle pubbliche fonti dei gabinetti ed orinatoi pubblici, delle aree destinate a pubblici parcheggi;

5) all'innaffiamento delle vie e piazze pubbliche;

6) alle operazioni necessarie per la lotta contro le mosche ed altri insetti nocivi, secondo le disposizioni vigenti in materia, per impedirne la moltiplicazione e la disseminazione;

7) alla vuotatura inodore dei pozzi neri e dei depositi di materie luride dagli stabili pubblici e dalle abitazioni private

8) al controllo delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi.

### ARTICOLO 3

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono assunte dal Comune in gestione diretta ed esercitate con diritto di privativa e secondo le disposizioni contenute nel testo unico 15 Ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi e quelle del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. ottobre 1986, n.902

## CAPO II

### RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

#### ARTICOLO 4

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici; nei negozi, negli spacci di vendita, negli uffici e negli altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti a perdere (di proprietà dell'utente) ed immessi, con ogni cura ed osservanza delle esigenze igieniche, nei contenitori collettivi all'uopo ubicati in luoghi prestabiliti, a livello stradale e di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale e quant'altro, nelle operazioni relative, possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.

I contenitori, aventi capacità minima di mc.0,50 saranno posti, nelle strade del centro abitato, a non più di m. 100 l'uno dall'altro, mentre nelle altre località cittadine gli stessi esemplari troveranno collocazione adeguata in singoli punti in relazione alla popolazione ivi residente.

Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire singoli ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi

Al fine di provvedere alla raccolta differenziata, di cui al successivo ~~art.10~~ capo IV, oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinari, saranno predisposti speciali contenitori per il vetro, la carta, le pile scariche, i medicinali scaduti ed altro, in numero proporzionale ai primi.

#### ARTICOLO 5

Il ritiro dei rifiuti interni sarà effettuato tutti i giorni, esclusi i festivi, da parte del personale addetto, nell'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione e notificato all'utenza per provvedere al necessario conferimento.

Gli automezzi nei quali saranno immessi i rifiuti raccolti direttamente dal contenitore collettivo avranno caratteristiche tecniche e strutturali tali da renderli idonei alle esigenze della raccolta, intese ad evitare l'esposizione al pubblico delle immondizie, la loro dispersione, nonché esalazioni moleste.

#### ARTICOLO 6

I rifiuti solidi urbani raccolti dalle vie e piazze cittadine e da ogni area pubblica o privata destinata ad uso pubblico comprese quelle in cui si svolgono pubblici mercati, verranno depositati dagli addetti in appositi grandi contenitori muniti di coperchi, evitando di disperdere materiale e di sollevare polvere.

Il contenuto dei collettori suddetti sarà poi travasato negli automezzi destinati alla raccolta.

## **ARTICOLO 7**

Sono vietati l'abbandono ed il deposito anche temporanee di rifiuti nelle pubbliche strade e nelle altre aree pubbliche e private.

E' fatto altresì divieto di manipolare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti conferiti.

Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei proprietari che provvederanno comunque al conferimento di quanto raccolto.

## **ARTICOLO 8**

Tutti i rifiuti raccolti dagli edifici pubblici, dalle abitazioni private, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, ecc., oltre che dalle vie e piazze pubbliche, dovranno essere trasportati nei centri di raccolta o di deposito temporaneo prescelti dall'Amministrazione comunale ed avviati poi allo smaltimento definitivo.

## **ARTICOLO 9**

I luoghi di raccolta e di deposito dei rifiuti urbani in genere, di cui all'articolo precedente, devono essere ubicati in zone distanti dal centro abitato non meno di km.1 attrezzati in modo da assicurare la tutela igienico-sanitaria sia del personale addetto che dell'ambiente.

## **CAPO III**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

#### **ARTICOLO 10**

I rifiuti urbani comunque raccolti sono sottoposti, ove possibile, ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperare il contenuto anche energetico o per trasformarli in modo da poter essere utilizzati convenientemente nell'agricoltura e nell'industria purché senza pregiudizio per la zootecnia, per l'igiene e per la salute pubblica.

Il metodo di trattamento sarà prescelto dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione consiliare, purché ne risulti dimostrata la convenienza tecnica, economica ed ambientale.

In ogni caso la cernita, se ammessa, e l'utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti, devono essere eseguite nei luoghi stabiliti, osservando ogni garanzia d'ordine igienico e sanitario a tutela dell'ambiente oltreché della salute del personale addetto.

I residui inutilizzabili saranno smaltiti in discarica controllata, così come sarà anche provveduto alla eliminazione e innocuizzazione dei residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e di quelli derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane.

## **ARTICOLO 11**

E fatto divieto assoluto di procedere alla cernita manuale, senza cioè l'ausilio di attrezzi e di metodologie che evitino il contatto diretto dell'operatore con i rifiuti..

Il personale addetto alla cernita dei rifiuti dovrà indossare apposita tuta ad un solo pezzo a chiusura lampo, un berretto di tela che ricopra la nuca e guanti di pelle.

Al termine del lavoro il personale stesso è tenuto a fare la doccia nell'apposito reparto a tale scopo destinato.

## **ARTICOLO 12**

Salvo quanto stabilito in relazione all'utilizzo dei rifiuti raccolti a fini industriali o agricoli, allo smaltimento degli stessi si provvederà a mezzo di discarica controllata.

## **ARTICOLO 13**

Il Comune curerà la vuotatura dei pozzi neri, la pulizia degli orinatoi pubblici e quelli esistenti negli stabili di proprietà comunale e negli edifici pubblici ubicati nel territorio comunale.

A richiesta degli interessati sarà provveduto alla vuotatura dei pozzi neri delle private abitazioni, dietro pagamento di congruo corrispettivo. Il servizio sarà eseguito con apposita autobotte di adeguata capacità e munita di tutte le necessarie attrezzature.

Lo smaltimento dei liquami dovrà essere effettuato nei luoghi e con le modalità determinati dall'Amministrazione comunale ai sensi delle vigenti leggi in materia

## **ARTICOLO 14**

Allo smaltimento dei rifiuti prodotti negli ospedali e negli altri" istituti di cura pubblici e privati, in quanto qualitativamente assimilabili a quelli urbani, provvederà il Comune con le stesse modalità di cui all'art. 13, relativamente ai rifiuti urbani.

Gli altri rifiuti provenienti dagli stessi presidi sanitari- compresi quelli di medicazione. e dai laboratori biologici, nonché quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere inceneriti sul posto negli appositi impianti –allo scopo realizzati, salva l'osservanza di. specifiche normative legislative e regolamentari dettate in materia e di ordinanze in tema di igiene e di tutela dell'ambiente.

## **ARTICOLO 15**

I rifiuti propri di attività produttive e, precipuamente, i residui di lavorazioni artigianali, i rifiuti prodotti negli esercizi commerciali e nei locali in cui si svolgono attività di servizio sono assimilati ai rifiuti urbani qualora il quantitativo prodotto non superi giornalmente 5 ql.

Per effetto della suddetta equiparazione, giusta l'art. 60 del D.L.vo n. 507 del 1993 i titolari delle predette attività sono tenuti a conferire al servizio comunale i rifiuti individuati come sopra, sempre che la loro produzione giornaliera sia contenuta nel limite su indicato, con conseguente sottoposizione al pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti.

In caso contrario, ed in presenza di rifiuti dalle tipologie qualitative non rientranti in quelle usuali delle attività sopraindicate, gli stessi sono soggetti al regime dei rifiuti speciali, con conseguente obbligo dei produttori di provvedere direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione allo smaltimento. Il Comune può, tuttavia, consentire l'eliminazione, ove possibile, dei rifiuti medesimi mediante l'immissione nella discarica controllata, stipulando con i produttori apposita convenzione.

#### **ARTICOLO 16**

Le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione dovranno essere conferite dal proprietario al centro di raccolta autorizzata ai sensi di Legge che corrisponderà al proprietario stesso il prezzo del materiale.

#### **ARTICOLO 17**

Per i rifiuti tossici e nocivi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art.16, relativamente all'immissione degli stessi nella discarica comunale.

#### **ARTICOLO 18**

Qualora lo smaltimento di cui all'articolo precedente non fosse possibile, i detentori sono tenuti a presentare al Comune elaborati tecnici in cui siano specificate le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti tossici e nocivi nonché i sistemi di raccolta idonei a salvaguardare ogni esigenza di carattere igienico e sanitario.

I rifiuti devono essere conferiti in idonei contenitori e trasportati mediante mezzi adeguati in relazione ai tipi di rifiuti e che garantiscano la perfetta tenuta e resistenza onde evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all'ambiente. L'area destinata allo stoccaggio provvisorio, che non dovrà essere protratto oltre trenta giorni, dovrà essere. Scelta in una zona distante dal centro abitato non meno di Km. 1 e potrà contenere determinati tipi di rifiuti e quantitativi non maggiori di 10 quintali.

Le attrezzature annesse dovranno essere rispondenti ai requisiti che si rendono necessari per il tipo di rifiuti stoccabili

L'impianto per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi dovrà essere dotato di tutte le attrezzature tecniche e di cui gli apprestamenti igienici atti:

- ad eliminare esalazioni dannose;
- ad evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'atmosfera;
- ad evitare l'inquinamento da rumore.

La sua ubicazione rispetto all'abitato sarà determinata tenendo conto del grado di efficienza degli apprestamenti adottati per i fini sopra indicati ed in considerazione delle condizioni meteorologiche e climatiche.

L'impianto deve essere in ogni caso ubicato in posizione tale da favorire l'afflusso ed il deflusso dei veicoli di trasporto dei rifiuti.

Lo stoccaggio definitivo in discarica controllata avverrà previo accertamento della rispondenza del terreno prescelto provvedendo alla sua esatta delimitazione ed indicando i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili, la durata massima dell'esercizio della discarica ed eseguendo le necessarie opere di sistemazione del terreno medesimo anche in vista delle possibili destinazioni e riutilizzazioni.

## **CAPO IV**

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **ARTICOLO 19**

##### *Finalità della raccolta differenziata*

1. *L'istituzione del servizio di raccolta differenziata si propone le seguenti finalità:*
  - a) *consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;*
  - b) *ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;*
  - c) *contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti (biogas e percolato) da esse prodotti;*
  - d) *migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;*
  - e) *favorire la produzione di composti di qualità, garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.*
2. *L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate, è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.*

#### **ARTICOLO 20**

##### *Organizzazione del servizio*

1. *Il gestore del servizio provvederà alla localizzazione nel territorio del bacino di utenza delle stazioni ecologiche di base ed attrezzate tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione nelle linee guida per l'organizzazione dei servizi.*
2. *Il gestore del servizio provvede all'installazione delle stazioni ecologiche di base e attrezzate assumendo a riferimento i modelli tipologici predisposti dalla Regione.*
3. *Il gestore del servizio è incaricato della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:*
  - a) *finalità e obiettivi della raccolta differenziata,*
  - b) *organizzazione del servizio,*
  - c) *modalità e procedure di attuazione,*
  - d) *andamento periodico del servizio, individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni alle utenze.*
4. *Il gestore del servizio predisponde comunicazioni periodiche per il Comune contenenti i dati significativi del servizio di raccolta differenziata con particolare riferimento ai dati di produzione (suddivisi per tipologia di materiali), alla frequenza degli svuotamenti dei contenitori, all'osservanza da parte dei cittadini delle modalità di conferimento disciplinate dal presente regolamento.*

5. **Il servizio potrà avvenire anche secondo il metodo porta a porta<sup>1</sup>.**

**ART. 20 BIS “Compostaggio domestico”<sup>2</sup>**

- 1) *Il Comune, per le utenze domestiche, incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:*
  - a. *Compostiera “prefabbricata”: contenitore areato, fornito in comodato gratuito dall’amministrazione comunale, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;*
  - b. *Compostiera artigianale autocostruita (fai da te): contenitore costruito in maniera completamente autonoma, in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di iuta, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento.*
  - c. *Compostaggio in cumulo all’aperto: ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell’accumulare lo scarto organico in modo da favorire l’arieggiamento, avendo l’accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un’altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;*
  - d. *Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;*
- 2) *Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG o se il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un’altra proprietà è obbligatorio l’uso della compostiera chiusa. I sistemi di compostaggio di cui alle lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case isolate.*
- 3) *Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di orti e giardini (foglie, sfalci d’erbe, rametti sminuzzati, fiori recisi) e gli scarti alimentari di cucina (frutta e verdura, pane e pasta, gusci d’uova ed ossa, e residui vegetali in genere, mentre in modica quantità, bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi), seguendo le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un’adeguata areazione, un’adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell’umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.*
- 4) *Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole, o commerciali. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;*
- 5) *I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell’area di pertinenza dell’abitazione. Per beneficiare dell’agevolazione bisogna, perciò, disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;*
- 6) *Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all’iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto;*
- 7) *E’ ammesso l’utilizzo di un’unica compostiera per un numero massimo di tre nuclei familiari a condizione che sia di idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori;*
- 8) *Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, un bonus del 20% sulla tassa prevista per le abitazioni private come meglio specificato nel Regolamento TARSU;*
- 9) *La prima verifica avverrà per tutti gli utenti entro i primi nove mesi dalla stipula della convenzione “Convenzione per l’adesione al progetto Compostaggio Domestico: La Terra Ringrazia” e comunque entro l’anno corrente l’avvio della pratica del compostaggio domestico; successivamente a campione con date stabilite dal soggetto preposto alle verifiche;*

---

<sup>1</sup> Atto Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.2006

<sup>2</sup> Atto Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2007

## ARTICOLO 21

### *Modalità di conferimento*

1. *Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori o presso le infrastrutture predisposte dal gestore del servizio; il conferimento deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento.*
2. *I contenitori saranno collocati in stazioni ecologiche di base o attrezzate. Contenitori specifici per la raccolta dei farmaci scaduti saranno posizionati all'interno delle Farmacie. In particolari casi di utenze localizzate in aree di difficile viabilità, o ritenute di particolare interesse per la tipologia e/o il quantitativo di rifiuti conferibili, i contenitori potranno essere collocati direttamente presso l'utente previa sua richiesta all'ente gestore e parere favorevole di questo ultimo.*
3. *I seguenti rifiuti urbani possono essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori:*
  - a) *carta, vetro, contenitori in plastica per liquidi, alluminio e pile in distinti contenitori contrassegnati da apposita dicitura, raggruppati in stazioni ecologiche di base cui si potrà accedere in qualsiasi momento;*
  - b) *verde da giardini (sfalci e potature), rifiuti ingombranti di origine domestica (elettrodomestici, ecc.), imballaggi (cartone, legno, contenitori in plastica per liquidi), metalli, agli appositi mezzi dedicati al servizio di raccolta itinerante secondo modalità e tempi definiti dal gestore del servizio e comunicati agli utenti e alle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico e delle modalità disciplinate nel regolamento di gestione della stazione;*
  - c) *pile e batterie auto, farmaci scaduti, oli esausti minerali e vegetali, filtri olio motore, prodotti etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi, lampade a fluorescenza, pesticidi, agli appositi mezzi dedicati al servizio di raccolta itinerante secondo modalità e tempi definiti dal gestore del servizio e comunicati agli utenti;*
  - d) *i farmaci scaduti debbono essere conferiti normalmente negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie negli orari di esercizio pubblico;*
  - e) *i rifiuti ingombranti di origine domestica e i rifiuti verdi derivanti dalla manutenzione dei giardini, oltre che nelle stazioni attrezzate, possono essere conferiti tramite il servizio di raccolta programmato;*
4. *Il gestore del servizio può definire successivamente, previo accordo con il Comune, ulteriori modalità di conferimento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, fornendo adeguata informazione presso gli utenti.*

## ARTICOLO 22

### *Modalità di raccolta*

1. *La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuata:*
  - a) *tramite le stazioni ecologiche di base, per quanto riguarda la carta, il vetro, i contenitori in plastica per liquidi, l'alluminio, le pile;*

- b) *tramite le stazioni ecologiche attrezzate, per quanto riguarda i rifiuti ingombranti di origine domestica (elettrodomestici, ecc.), il verde da giardino (sfalci e potature), gli imballaggi (cartone, legno, contenitori in plastica per liquidi), i metalli, i teli per pacciamatura usati in agricoltura;*
  - c) *tramite raccolta periodica dei rifiuti ingombranti e del verde da giardini;*
  - d) *tramite raccolta itinerante periodica di rifiuti urbani pericolosi presso aree di sosta temporanee individuate da apposita segnaletica;*
  - e) *tramite gli appositi contenitori collocati all'interno di farmacie per quanto riguarda i farmaci scaduti;*
  - f) *tramite appositi contenitori collocati direttamente presso le utenze nell'ambito del programma di raccolta mirata per quanto riguarda la carta e cartone, il vetro, i contenitori in plastica per liquidi, l'alluminio, i metalli, la sostanza organica.*
2. *I contenitori presenti nelle stazioni ecologiche di base ed attrezzate e presso le utenze specificatamente individuate nell'ambito del progetto di raccolta mirata avranno caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata; devono comunque essere tali da rispettare il paesaggio e il decoro urbano.*
  3. *La frequenza minima di svuotamento dei contenitori presenti nelle stazioni ecologiche di base è rapportata ai quantitativi di rifiuti conferiti, e comunque deve essere tale da garantire costantemente la possibilità di conferimento dei materiali e il corretto utilizzo dei contenitori.*
  4. *La frequenza minima di svuotamento dei contenitori presenti nelle stazioni ecologiche attrezzate è proporzionale agli stoccaggi effettuati e comunque deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.*
  5. *La frequenza di svuotamento dei contenitori distribuiti per la raccolta mirata viene comunicata ai titolari delle singole utenze ed ai produttori dal gestore del servizio.*
  6. *Il gestore del servizio, previo accordo con il Comune, ha facoltà di definire successivamente ulteriori modalità di raccolta differenziata finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle normative vigenti, fornendo adeguata informazione agli utenti.*

## **ARTICOLO 23**

### *Obblighi per i produttori dei rifiuti urbani e assimilabili*

1. *I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nella misura delle loro concrete possibilità.*
2. *Il presente regolamento non fissa limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione oggetto di raccolta differenziata) da conferire ai servizi di raccolta; gli utenti vengono, tuttavia, invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle norme di legge nazionali e regionali.*

## ARTICOLO 24

### *Norme di comportamento.*

1. *Ai fini di un corretto utilizzo delle stazioni ecologiche di base e dei contenitori per le raccolte mirate si fa:*
  - a) *divieto assoluto di rimuovere o spostare i contenitori dalla loro sede;*
  - b) *divieto assoluto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati nelle tabelle applicate sui contenitori stessi;*
  - c) *divieto assoluto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;*
  - d) *divieto assoluto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;*
  - e) *obbligo di rispettare le disposizioni riportate nelle apposite tabelle affisse sui contenitori.*
2. *Per un corretto utilizzo delle stazioni ecologiche attrezzate si fa:*
  - a) *divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di apertura all'utenza;*
  - b) *divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;*
  - c) *divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;*
  - d) *divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;*
  - e) *obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal gestore del servizio o dal personale di custodia.*
3. *Per le raccolte domiciliari programmate si fa:*
  - a) *divieto di esporre ai limiti di proprietà degli utenti materiali difforni da quelli prescritti;*
  - b) *obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;*
  - c) *obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.*
4. *Per le raccolte itineranti si fa:*
  - a) *obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa presso l'area di sosta individuata;*
  - b) *obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;*
  - c) *obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.*

## CAPO V

### ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

#### ARTICOLO 25

##### *Riconoscimento ed autorizzazione*

1. *Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fine di lucro utilizzando attività di volontariato.*
2. *Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune o col gestore del servizio gli ambiti in cui possono operare e le modalità di intervento.*
3. *Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate a collaborare alla raccolta differenziata senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.*
4. *A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procede a selezione secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.*

#### ARTICOLO 26

##### *Principi gestionali e requisiti*

1. *I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività devono:*
  - *arrecare il minimo intralcio alla circolazione;*
  - *evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;*
  - *osservare le vigenti norme di sicurezza, valedoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;*
  - *garantire la pulizia ed il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;*
  - *non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.*
2. *Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso devono essere garantite la pulizia ed il decoro di tali attrezzature e il rispetto delle disposizioni*

*impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.*

3. *Le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguate alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.*
4. *Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione a collaborare per la raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.*

## **ARTICOLO 27**

### *Condizioni operative*

1. *Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:*
  - frazione secca (carta, cartone, contenitori in plastica per liquidi)*
  - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;*
  - alluminio in forma di lattine per liquidi;*
  - metalli;*
  - rifiuti ingombranti di origine domestica.*
2. *Si fa espresso divieto di raccolta di:*
  - oli e-frazione umida dei rifiuti urbani;*
  - verde da giardino;*
  - rifiuti urbani pericolosi;*
  - rifiuti speciali assimilabili;*
  - batterie auto.*
3. *Le iniziative delle associazioni di volontariato non devono comunque determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.*
4. *Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività svolta in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; devono, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.*

## **ARTICOLO 28**

### *Raccolta differenziata di rifiuti speciali non assoggettati a TARSU*

*Per la raccolta differenziata di rifiuti speciali presso produttori non assoggettabili a TARSU il Comune, o il gestore del servizio, potranno stipulare apposite convenzioni con i produttori.*

## **CAPO VI**

### **DEL PERSONALE**

#### **ARTICOLO 29**

Se per l'esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti il Comune si avvale di apposito personale di ruolo, lo stesso deve essere selezionato attraverso visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro, sottoponendo poi ogni addetto a visita di controllo periodica onde verificare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato di indumenti igienicamente idonei nonché delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

#### **ARTICOLO 30**

Il trattamento giuridico ed economico del personale è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto degli enti locali.

## **CAPO VII**

### **SANZIONI**

#### **ARTICOLO 31**

Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 32**

All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria ed urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

## ART. 32 bis - Sanzioni<sup>3</sup>

*Fermo restando quanto previsto dal D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative a norma della L. n° 689/81, dal TU 267/2000 art. 7 bis e dell'art. 35 della L.R. n° 27 del 12.07.1994, come previsto nella tabella riepilogativa seguente:*

<i>Articoli violati</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>SANZIONE Amministrativa da a (valori espressi in €)</i>
<i>18</i>	<i>Inosservanza di quanto contenuto nell'intero articolo</i>	<i>52,00 – 310,00</i>
<i>17</i>	<i>Mancata distinzione dei flussi di rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani</i>	<i>80,00 – 450,00</i>
<i>16</i>	<i>Abbandono dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore</i>	<i>80,00 – 450,00</i>
<i>20-21c3</i>	<i>Mancato rispetto dei criteri di raccolta porta a porta</i>	<i>25,00 – 150,00</i>
<i>11</i>	<i>Divieto di cernita manuale</i>	<i>15,00 – 80,00</i>
<i>24c. 1) lett b-c-d-e</i>	<i>Uso improprio di sacchi e beni materiali forniti,</i>	<i>15,00 – 80,00</i>
<i>21</i>	<i>Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata</i>	<i>25,00 – 150,00</i>
<i>24c. 1)lett a</i>	<i>Spostamento di contenitori</i>	<i>52,00 – 250,00</i>
<i>4</i>	<i>Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico</i>	<i>52,00 – 310,00</i>

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 33

La sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è affidata all'ufficio di polizia urbana (o altro ufficio).

Tale attività sarà svolta sotto la vigilanza dell'ufficio comunale di igiene per quanto attiene all'aspetto igienico-sanitario.

Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al predetto ufficio di polizia urbana che eseguirà, ove necessario, gli accertamenti del caso ed adotterà gli opportuni provvedimenti.

<sup>3</sup> Atto Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.2006

### **ARTICOLO 34**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e quelle del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altra norma di legge e di Regolamento vigente in materia.

### **ARTICOLO 35**

*Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione, con effetto dal 1.1.2006 giusta disposizione normativa L. 388/2000, art. 53, c. 16).*